

## Giurisprudenza

# Quale futuro per i tecnici della prevenzione alla luce del nuovo decreto fiscale?

*A cura della redazione PinC*

I recenti infortuni mortali sul lavoro hanno riportato in primo piano il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro inducendo il Governo ad emanare un decreto legge contenente, tra l'altro, anche misure urgenti a tutela del lavoro.

L'articolo 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, (decreto fiscale) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ha introdotto poche, ma significative modifiche all'azione di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) modifica alcune norme del D. Lgs. n. 81/2008, che, secondo il Governo, hanno l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Tale incentivazione e semplificazione viene attuata in primo luogo con l'ampliamento delle competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono peraltro rinforzati attraverso l'assunzione di 1024 unità aggiuntive da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. Non solo.

Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e

sicurezza sui luoghi di lavoro, viene disposto un ulteriore incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri.

Non passa sicuramente inosservata l'assenza della figura dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) che operano nei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., così come incuriosisce la scelta operata dal Governo di puntare la propria azione esclusivamente sulla vigilanza dimenticando, di fatto, la "prevenzione".

Eppure la prevenzione è fortemente ancorata al nostro attuale sistema sanitario riformato con la legge n. 833/1978 che aveva, peraltro, stabilito che alla unità sanitaria locale (ora ASL) sono ".....attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori....." (art. 21).

Le attività di prevenzione elencate nel precedente articolo 20 della legge n. 833/1978 si articolano, tra l'altro, sulla individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, sulla indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro, nonché sulla verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti,

della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Le nuove funzioni vennero inizialmente svolte da figure di varie estrazioni tecniche e, successivamente, venne individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 - "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" - emanato in forza dell'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Vale la pena ricordare che il D.M. 58/97 definisce il profilo del "tecnico della prevenzione" come l'operatore sanitario, in possesso della laurea abilitante, che è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Laddove il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operi nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria e svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo. Si afferma ancora che nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi

di lavoro vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali.

Si tratta dunque di una professione sanitaria tecnica altamente qualificata con competenze sanitarie, tecniche, giuridiche, per la quale è previsto, oltre alla laurea di 1° livello, il superamento di un esame di stato e l'iscrizione all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) quale requisito indispensabile per lo svolgimento della professione stessa.

Con la modifica introdotta dal "decreto fiscale" all'art. 13 del D. Lgs n. 81/2008 il Tecnico della Prevenzione che opera nei Dipartimenti di Prevenzione, per quanto attiene la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, lavorerà fianco a fianco con il personale ispettivo dell'INL, pur se fino a ieri si è occupato esclusivamente di vigilanza nei cantieri temporanei e mobili, offrendo senza riserve la propria esperienza e competenza, sviluppata ed acquisita in questi anni, avendo sempre come stella polare l'obiettivo della "prevenzione", radicato nella tradizione della figura professionale da sempre atta alle collaborazioni interdisciplinari e interprofessionali.

In merito all'interdisciplinarietà e multiprofessionalità il TPALL svolge un ruolo importante, nell'ambito della prevenzione a 360°, anche nel settore privato dove trova collocazione, grazie alla specializzazione acquisita con il corso di laurea, nelle realtà industriali e manifatturiere, nella filiera agroalimentare e negli studi privati di consulenza, quale professionista impegnato

negli ambiti dei controlli di qualità, dei servizi di prevenzione e protezione dei rischi e della formazione professionale.

**La speranza è che non ci siano altri “decreti fiscali” che offuschino la professione del TPALL**

che, nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione del Sistema Sanitario Nazionale nelle Sue svariate forme (ASL, ATS, ASP ecc.) svolge quotidianamente:

- \\ attività di vigilanza e controllo nei cantieri edili e negli altri ambienti dei vari settori produttivi presenti nel territorio di competenza;
- \\ attività di indagine per infortuni e malattie professionali;
- \\ controlli relativi al rischio amianto (valutazione piani di lavoro ex art. 256 D.Lgs 81/08 e notifiche ex art. 250 D.Lgs 81/08, verifiche in cantiere durante attività di bonifica, vigilanza negli ambienti di lavoro con rischio amianto, ecc);
- \\ attività finalizzata all'espressione di autorizzazioni in deroga relative a luoghi di lavoro (artt. 63, 65 e 67 D.Lgs 81/08);
- \\ attività di vigilanza sulle strutture le cui attività riguardano:
  - \* il settore ricettivo, sportivo, gli impianti natatori;
  - \* il settore scolastico e dell'istruzione in genere;
  - \* la detenzione di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
  - \* la produzione/vendita di cosmetici e detergenti;
  - \* le arti e mestieri di acconciatori, centri di estetica – solarium, tatuaggi, piercing;
- \\ attività di vigilanza sugli ambienti di vita;
- \\ attività di vigilanza in situazioni di rischio sanitario connesso con inquinamento ambientale anche in collaborazione con altri enti.
- \\ controllo ufficiale sugli stabilimenti di produzione, trasformazione, trasporto, deposito, commercializzazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- \\ controllo ufficiale della commercializzazione e dell'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- \\ controllo ufficiale sugli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli integratori alimentari;
- \\ controllo ufficiale sugli stabilimenti di produzione e commercializzazione e sull'utilizzo di additivi chimici, aromi ed enzimi;
- \\ controllo ufficiale sugli stabilimenti di produzione e commercializzazione e sull'utilizzo di materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA);
- \\ campionamenti di matrici alimentari, integratori alimentari, additivi chimici, aromi, acque destinate al consumo umano (acque potabili, superficiali ecc.) e materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA);
- \\ sorveglianza e indagini in occasione di casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare;
- \\ controlli ufficiali in materia di sanità animale (biosicurezza, movimentazione degli animali, identificazione e registrazione degli animali in banca dati e anagrafe, igiene urbana veterinaria);

- ✓ controlli ufficiali in materia di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (benessere animale e farmacovigilanza sui trattamenti veterinari);
- ✓ controlli ufficiali sulle strutture le cui attività riguardano produzione, trasformazione, trasporto, deposito, commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- ✓ campionamenti di matrici alimentari, mangimi e materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) in tutte le fasi di produzione, trasformazione, trasporto e commercializzazione di alimenti di origine animale e mangimi;
- ✓ campionamenti di matrici biologiche in fase di allevamento e produzioni zootecniche;
- ✓ sorveglianza e indagini in occasione di casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari correlate ad alimenti di origine animale.